

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1981

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo, che si ratifica con il presente disegno di legge, è diretto a facilitare l'accesso dei giovani di ciascuno dei due Paesi, Italia e Messico, ai sistemi scolastici dell'altro Stato grazie al riconoscimento reciproco della validità ufficiale dei titoli di studio.

Tale riconoscimento è automatico per i titoli di studio conseguiti al termine dei cicli primario e secondario ai fini dell'accesso al livello superiore, nonché per i titoli conseguiti al termine del ciclo d'istruzione di secondo grado limitatamente alla prosecuzione degli studi in quelle facoltà universitarie cui detti titoli danno accesso

nello Stato che li ha rilasciati. Per contro ai fini del riconoscimento di titoli accademici è prevista la nomina di un apposito gruppo di esperti che, esaminati i programmi di studio e valutata la loro equivalenza, sottoporrà le proprie proposte all'approvazione dei Governi.

L'Accordo, che prevede altresì la convalida degli studi parziali compiuti nelle scuole di ciascuno dei due Paesi da parte dell'altro Stato, oltre a costituire un importante contributo alle relazioni culturali tra Italia e Messico, consentirà di agevolare il reinserimento nelle scuole italiane dei figli dei nostri connazionali emigrati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ATTRAVERSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RAPPRESENTATO DAL SUO TITOLARE, ONOREVOLE DOTTOR GUIDO BODRATO, E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA DELL'EDUCAZIONE PUBBLICA RAPPRESENTATA DAL SUO TITOLARE, LIC. FERNANDO SOLANA, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI STUDI, DIPLOMI, TITOLI E GRADI ACCADEMICI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani:

nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi;

in conformità con l'articolo 1 dell'Accordo culturale firmato a Città del Messico l'8 ottobre 1965;

in base all'articolo 38 della legge organica dell'Amministrazione pubblica federale ed agli articoli 61, 62, 63, 65, comma 1, e 67 della legge federale sull'educazione degli Stati Uniti Messicani secondo cui compete al Ministero dell'educazione pubblica del Messico di convalidare gli studi effettuati in istituzioni che non fanno parte del sistema educativo nazionale, nonchè di promuovere un sistema internazionale reciproco di convalida ufficiale degli studi;

hanno convenuto quanto segue:

### Art. 1.

Agli effetti del presente Accordo con l'espressione « riconoscimento » (« revalidación ») s'intende la validità ufficiale concessa, esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi ai vari livelli, da uno degli Stati contraenti agli studi effettuati in istituzioni appartenenti al sistema educativo nazionale dell'altro Stato, nonchè ai certificati, diplomi, titoli e gradi accademici che attestino detti studi in conformità al corrispondente ordinamento giuridico.

### Art. 2.

Il riconoscimento degli studi tra gli Stati contraenti comprenderà certificati, diplomi, gradi e livelli di insegnamento specificati nell'allegato 1 al presente strumento.

I presupposti per il riconoscimento degli studi sono descritti nell'allegato 2 dello stesso strumento.

## Art. 3.

In virtù del riconoscimento i titolari dei certificati, diplomi, titoli e gradi ottenuti nell'altro Stato contraente acquisteranno gli stessi diritti di cui godono i titolari dei corrispondenti certificati, diplomi, titoli o gradi nazionali esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi.

## Art. 4.

Il riconoscimento degli studi potrà ottenersi a condizione che i documenti che li certifichino siano stati rilasciati da istituzioni ufficialmente autorizzate dall'altro Stato contraente e che siano attestati da documenti debitamente legalizzati.

## Art. 5.

I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli primario e secondario inferiore sono riconosciuti validi direttamente dai due Stati contraenti ai fini della prosecuzione degli studi nel livello successivo.

I titoli di studio conseguiti al termine del ciclo d'istruzione di secondo grado sono riconosciuti validi ai fini dell'accesso agli studi superiori esclusivamente per il loro proseguimento in quelle facoltà universitarie o altre istituzioni cui detti titoli diano accesso nello Stato che li ha rilasciati.

Per il riconoscimento dei titoli accademici gli Stati contraenti nomineranno un apposito gruppo di esperti al fine di esaminare e confrontare i singoli programmi di studio e le loro equivalenze e di sottoporre i risultati all'approvazione dei rispettivi Governi.

## Art. 6.

Gli studi compiuti nelle scuole messicane di istruzione normale per insegnanti di scuole elementari saranno considerati equipollenti a quelli compiuti negli istituti magistrali italiani.

## Art. 7.

Con l'espressione « studi parziali » si indica qualunque tipo di informazione scolastica che non costituisca ciclo o livello di studio completo per durata o per contenuto didattico-culturale, secondo quanto previsto dalla legislazione scolastica vigente nello Stato nel quale gli studi stessi sono stati seguiti.

La convalida degli studi parziali sarà concessa prendendo in considerazione le materie di insegnamento così come la preparazione conseguita dall'interessato, in conformità alle disposizioni applicabili dal sistema scolastico dello Stato che convalida.

## Art. 8.

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno scambiati gli strumenti di notifica relativi all'avvenuto espletamento dei rispettivi procedimenti interni previsti al riguardo.

Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi sempre che una delle Parti contraenti non lo denunci per iscritto almeno sei mesi prima del termine di scadenza.

Fatto a Città del Messico il 28 novembre 1980 in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica  
Italiana

GUIDO BODRATO  
*Ministro della pubblica istruzione*

Per il Governo degli Stati Uniti  
Messicani

FERNANDO SOLANA  
*Segretario della educazione pubblica*

## ALLEGATO 1/A

## SCHEMA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

<i>CICLI</i>	<i>REQUISITI DI AMMISSIONE</i>	<i>DURATA</i>	<i>CICLO SUCCESSIVO</i>
Scuola materna	3 anni di età	3 anni	Scuola elementare
Scuola elementare	6 anni di età	5 anni	Scuola secondaria inferiore
Scuola secondaria inferiore	Licenza elementare	3 anni	Scuola secondaria superiore
Scuola secondaria superiore	Diploma di scuola secondaria inferiore	3, 4 o 5 anni	Istruzione universitaria
Istruzione universitaria	Diploma di scuola secondaria superiore	da 2 a 6 anni	Corsi post-laurea: specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca.

## ALLEGATO 1/B

## SCHEMA DEL SISTEMA SCOLASTICO MESSICANO

<i>CICLI</i>	<i>REQUISITI DI AMMISSIONE</i>	<i>DURATA</i>	<i>CICLO SUCCESSIVO</i>
Istruzione prescolare	4 anni di età	Da 1 a 3 anni	Istruzione primaria
Istruzione primaria	6 anni di età	6 anni	Ciclo basico di istruzione media o abilitazione al lavoro
Ciclo basico di educazione media	Istruzione primaria	3 anni	Ciclo superiore di istruzione media superiore o istruzione normale
Secondaria generale			
Secondaria tecnica			
Ciclo superiore di istruzione media		Da 2 a 3 anni	
— Bachillerato generale	Istruzione media basica	Da 2 a 3 anni	Istruzione superiore
— Bachillerato tecnico		3 anni	
Istruzione normale	Istruzione media basica	Da 3 a 4 anni secondo il tipo o la istituzione	Studi superiori di istruzione normale o « licenciatura »
Istruzione superiore	Istruzione media superiore o istruzione normale	Da 4 a 6 anni secondo la carriera professionale e la istituzione	Corsi post-laurea o di specializzazione

## ALLEGATO 2

## CICLI DEGLI STUDI E PRESUPPOSTI PER IL LORO RICONOSCIMENTO

I. Nella Repubblica Italiana l'istruzione elementare consta di cinque anni; l'istruzione secondaria comprende due cicli: la istruzione secondaria inferiore di tre anni e l'istruzione secondaria superiore di tre, quattro o cinque anni. L'istruzione superiore comprende i corsi di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e il dottorato di ricerca.

Negli Stati Uniti Messicani l'istruzione elementare consta di sei anni; l'istruzione secondaria di tre anni; il « bachillerato » di due o tre anni.

L'istruzione superiore comprende la « licenziatura », i gradi accademici di « maestria » e dottorato e i corsi di specializzazione.

II. A) Negli Stati Uniti Messicani saranno riconosciuti gli studi effettuati in Italia sempre che siano attestati da:

1) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione elementare;

2) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione secondaria nei suoi due cicli:

istruzione secondaria inferiore ed istruzione secondaria superiore, con elenco delle materie e degli esami superati;

3) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione superiore con elenco delle materie e degli esami superati.

B) Nella Repubblica Italiana saranno riconosciuti gli studi effettuati negli Stati Uniti Messicani sempre che siano attestati da:

1) il certificato di istruzione elementare;

2) il certificato di istruzione secondaria con elenco delle materie e degli esami superati;

3) il certificato degli studi di « bachillerato » con elenco delle materie e degli esami superati;

4) il certificato degli studi di istruzione superiore con elenco delle materie e degli esami superati.